

SENTENZA IN FORMA ANONIMIZZATA

Trascrizione a cura dello Studio Legale Avv. Generoso Yuri Restina. I dati personali della parte e di eventuali terzi sono stati oscurati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense.

N. ____/____ REG.PROV.COLL.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale [OMISSIS], proposto da

[RICORRENTE], rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Yuri Restina, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale [OMISSIS], proposto da

Generoso Yuri Restina, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Yuri Restina,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. [OMISSIS]:

della sentenza n. [OMISSIS] del Tribunale di Bologna;

quanto al ricorso n. [OMISSIS]:

della sentenza n. [OMISSIS] del Tribunale di Bologna;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Ugo Di

Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in
epigrafe indicata.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 14/01/2024, prodotta in atti.

La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi rg 80 ed rg [OMISSIS] per evidente connessione oggettiva essendo richiesta l'ottemperanza della stessa sentenza (rispettivamente per la parte e per il difensore).

Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l'ottemperanza ha già previsto la corresponsione per la parte ricorrente anche della "maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo", la cui misura appare equa anche ai fini dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a..

Appare, invece, manifestamente iniquo richiedere la penalità di mora per quanto concerne le spese legali liquidate dal G.O..

La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.

Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell'Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),
accoglie in parte i ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, e dispone
come in motivazione.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano
in complessivi euro [OMISSIS], oltre spese generali ed oneri accessori nonché
alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione
delle spese a favore dei difensori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO